



Prefettura di Palermo
Ufficio Territoriale del Governo
Gabinetto

Ai Sigg. Sindaci e Commissari
Straordinari della Provincia di
PALERMO

Al Sig. Presidente della
Città Metropolitana
PALERMO

Al Sig. Questore
Al Sig. Comandante Prov. dell'Arma
dei Carabinieri
Al Sig. Comandante Prov. della Guardia di
Finanza
PALERMO

Oggetto: Emergenza epidemiologica da Covid-19. Decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni dalla Legge 12 marzo 2021, n. 29, art. 2 *bis* (somministrazione di alimenti e bevande nei circoli ricreativi, culturali e sociali del terzo settore).

Con riferimento a quanto in oggetto, si richiama l'attenzione sull'intervento operato in sede di conversione del Decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, dalla Legge 12 marzo 2021, n. 29.

Con la indicata legge di conversione è stato introdotto l'art. 2 *bis*, che reca una specifica disciplina sulla somministrazione di alimenti e bevande nei circoli ricreativi, culturali e sociali del Terzo settore, destinata a trovare applicazione fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria.

L'articolo oggetto di attenzione dispone che la sospensione delle attività dei centri sociali, culturali e ricreativi, prevista nell'ambito delle misure vigenti sull'intero territorio nazionale per contrastare la diffusività del Covid-19, non determina la sospensione delle attività di somministrazione di generi alimentari e bevande da parte



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Gabinetto

delle associazioni ricomprese tra gli enti disciplinati dal Codice del Terzo settore (Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

Riguardo all'ambito applicativo, poiché il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore non è ancora operativo, ai sensi dell'art. 101, c. 3, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, fino a quando non diverrà operativo il predetto registro, saranno da considerare enti del Terzo settore le organizzazioni iscritte ad uno dei registri al momento previsti dalle normative specifiche.

Alla luce di quanto premesso, la disposizione appena richiamata può ritenersi applicabile agli enti del Terzo settore di seguito indicati, aventi la forma giuridica di associazioni: a) associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'art. 7 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383; b) organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui all'art. 6 della Legge 11 agosto 1991, n. 266; c) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), iscritte all'anagrafe di cui all'art. 10 del Decreto legislativo 4 dicembre 1977, n. 460.

Le attività di somministrazione, pertanto, potranno proseguire in favore degli associati, sia se condotte direttamente dall'associazione, sia se affidate in gestione a soggetti terzi, esclusivamente nel puntuale rispetto delle prescrizioni che, in ciascuna delle zone corrispondenti ad un diverso scenario di rischio epidemiologico, sono dettate per le attività economiche analoghe e similari, comprese quelle previste dai relativi protocolli di sicurezza.

In proposito, si rinvia alle disposizioni dettate dal D.P.C.M. del 2 marzo 2021, in tema di attività e servizi di ristorazione, e più specificamente all'art. 27 per la zona gialla, all'art. 37 per la zona arancione e all'art. 46 per la zona rossa.

Come espressamente enunciato dalla norma in commento, le attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito dei circoli in questione dovranno svolgersi con modalità tali da evitare qualsiasi occasione di assembramento o aggregazione.



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Gabinetto

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. ai fini della sensibilizzazione della cittadinanza al rispetto delle misure di prevenzione e della necessaria azione di monitoraggio dell'osservanza delle disposizioni vigenti.

Si rimane a disposizione per qualunque chiarimento al riguardo.

Il Prefetto

(Forlani)

S.M.